

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2009/C 252/09)

1. La Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura seguente, le misure antidumping sotto indicate scadranno alla data indicata nella tabella, come stabilito dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 261/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda scritta di riesame. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare una domanda scritta di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (Unità H-1), N-105 04/92, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso, ma al più tardi tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽³⁾,

Prodotto	Paese(i) di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Compressori	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 261/2008 del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 1)	21.3.2010

⁽¹⁾ GU L 81 del 20.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

⁽³⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1